

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO NONCHE' LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO (nel seguito per brevità anche "*S.C.R.- Piemonte S.p.A.*");

E

S.A.L.F SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO, sede legale in **CENATE SOTTO (BG)**, **MARCONI 2**, capitale sociale Euro **1548000=**, iscritta al Registro delle Imprese di **Bergamo** al n. **00226250165**, P. IVA **00226250165**, domiciliata ai fini del presente atto in **CENATE SOTTO (BG)**, **MARCONI 2**, in persona del legale rappresentante **CONSIGLIERE DELEGATO CARLA ANGELETTI**, giusta poteri allo stesso conferiti da **Consiglio di amministrazione**, (nel seguito per brevità anche "*Fornitore*")

PREMESSO CHE

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;
- c) il gruppo tecnico regionale dei farmacisti, nominato a supporto dell'attività di S.C.R.- Piemonte, ha approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico nonché la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale

di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;

- d) con determina n. 24 del 29 maggio c.a. S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura del/i Lotto/i 17, 20, 103, 115, 38, 39, 75, 86, 130, 137, 172 a S.A.L.F SPA **LABORATORIO FARMACOLOGICO**;
- e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, come indicato al par. 17 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;
- f) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto ed assistenza di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e suo allegato, Modello Offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura, Offerta economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli

Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo (previsto per ciascun Lotto) di:

Lotto	Importo Euro
17-	€ 5.473,24
20-	€ 7.853,92
103-	€ 24.059,00
115-	€ 45.398,50
38-	€ 51.253,49
39-	€ 44.851,20
75-	€ 3.112,80
86-	€ 62.760,26
130-	€ 31.738,78
137-	€ 176.358,00
172-	€ 594.882,53

Unitamente alla fornitura del/i Prodotto/i il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. L'/gli importo/i di cui al precedente comma 1 esprime/mono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione relativo a ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo (con riferimento a ciascun Lotto di riferimento) indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli

effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del/gli importo/i stabilito/i, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 01 giugno 2012 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 comma 1.

ART. 5 - VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti provvisti di tale autorizzazione, ritirare immediatamente quanto presente presso le Aziende Sanitarie, provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato;

-
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- h) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. L'importo minimo della fornitura oggetto di ciascun ordinativo di fornitura non deve essere inferiore ad € 100,00 (IVA esclusa); il Fornitore si riserva la facoltà di dare esecuzione ad ordinativi di fornitura il cui importo sia inferiore al predetto valore;
- i) mantenere per tutti i Prodotti e per l'intera durata della Convenzione, le medesime caratteristiche offerte in sede di partecipazione alla gara, salvo quanto previsto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico;
- j) non modificare per tutta la durata della convenzione il colore specifico individuato ed offerto in sede di partecipazione (anche in caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.) per l'etichetta;
- k) per i prodotti sprovvisti di AIC, inviare ad ogni consegna, per singoli lotti di prodotto consegnato, il certificato di analisi;
- l) fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente al fine di effettuare verifiche a campione, per singoli lotti di prodotto consegnato sprovvisti di A.I.C. , il certificato di analisi;
- m) fornire a titolo gratuito, per i prodotti in flaconi di vetro, il 50% dei flaconi di ogni volume

corredato da un reggi flacone in plastica morbida;

- n) *(solo per aggiudicatario del lotto 16)* fornire, su richiesta al momento dell'ordine (indicativamente in misura pari al 10% del numero dei prodotti richiesti), un set di connessione con perforatore e clamp per il prelievo frazionato in sterilità dell'acqua;
- o) fornire a titolo gratuito, per i contenitori in materiale plastico per oncologia, quando e nei quantitativi richiesti dall'Amministrazione Contraente e comunque non superiori alle quantità di sacche ordinate, un dispositivo di chiusura del port di additivazione, tale da impedire ulteriori aggiunte di farmaco;
- p) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- q) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- r) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;
- s) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- t) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- u) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste;

ART. 7 – ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

L'etichettatura ed il confezionamento dei prodotti relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno

essere effettuati con le modalità descritte ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 6.2 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

In particolare:

Nome Commerciale Prodotto	Prezzo Unitario Iva Esclusa
Adrenalina 0,5 mg / 1 ml fiala	€ 0,11720
Atropina 1 mg / 1 ml fiala	€ 0,08700
Potassio cloruro 2 mEq/ml 10 ml fiala vetro	€ 0,09800
Sodio bicarbonato 1mEq/ml 10 ml fiala vetro	€ 0,09800
Glicina 3000 ml sacca PVC	€ 1,97000
Glicina 5000 ml sacca PVC	€ 2,92000
Lidocaina 2% 5 ml fiala vetro	€ 0,12970
Mannitolo sorbitolo 3000 ml sacca PVC	€ 1,97000
Sodio citrato 3,8% 2 ml fiala vetro	€ 0,10790
Sodio cloruro 0,9% 10 ml fiala vetro	€ 0,10000
Soluzione N2 2000 ml sacca PVC	€ 1,87000

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, salvo diversa

pattuizione con il Fornitore.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

Credito Bergamasco -- IT83X0333611101000000003785

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Amministrazione inadempiente entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.



ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare

penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del Capitolato Tecnico.

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, ultimo capoverso.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. la penale di cui al paragrafo 10 penultimo capoverso del capitolato Tecnico.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al precedente art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero,

pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta

cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha

facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla lettera e) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R. - Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, S.C.R.-Piemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle

obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo della Convenzione;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al

=====

Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

Il Fornitore non intende subappaltare

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. .

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 18 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il/La Sig./Sig.ra **CONSIGLIERE DELEGATO CARLA ANGELETTI**, Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla

presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente atto.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate

singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.
3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
4. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell’*Ordinativo di Fornitura*.
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

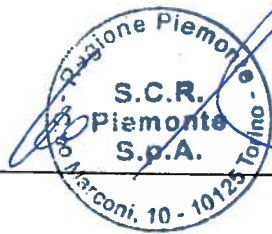
ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 15 OTT. 2012

S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.



IL FORNITORE

Carla Angelini

1/1 Dele "in persona del Presidente e Legale rappresentante
Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO"

Adde "in persona del Direttore Amministrativo e Legale
rappresentante Dott. Leo MASSARI"